

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023 (Rv. 667851 - 01)

Giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Fattispecie.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, ricadente in tale ultima ipotesi, la S.C. ha affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente disposto una nuova c.t.u., non preclusa dalla pronuncia rescindente che aveva rinviato per un nuovo esame della controversia sulla rilevata violazione, da parte del giudice di merito, delle regole sull'onere della prova in tema di risarcimento per responsabilità medica con conseguente erronea motivazione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023 (Rv. 667851 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394